



COMUNE DI PIZZALE
PROVINCIA DI PAVIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 06 *Reg. Delib.*

OGGETTO : "CONFERMA ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – ANNO 2017."

L'anno Duemiladiciassette addì Ventisette del mese di Marzo alle ore 16,45 nella Sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale in Sessione Ordinaria ed in Seduta di Prima convocazione

Risultano Presenti:

• GRAZIOLI	SONIA	SINDACO	Presente
• TACCONI	MARIA CRISTINA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
• FURULI	GIUSEPPE	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
• LORENZOTTI	NICOLETTA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
• SIGALINI	ALESSANDRO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
• ASTOLFI	ANDREA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
• SCHIAVI	ALBERTO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
• GIRANDI	EZIO LUCIANO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
• FAIELLO	VINCENZO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
• NEBBIOLO	NICOLAS	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
• CAMERINI	ANDREA	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Cristina Leone

La Sig.ra SONIA GRAZIOLI nella sua qualità di SINDACO assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

Oggetto: Conferma aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.M.U.) Anno 2017.

Interviene il Consigliere Faiello che dà lettura di un documento che consegna al Segretario comunale perché sia allegato al presente verbale.

In replica a quanto dichiarato dal Consigliere Faiello, il Sindaco evidenzia alcune inesattezze.

In particolare puntualizza che con riferimento alla data del 30 giugno 2014 è stata concessa una proroga per l'approvazione del PGT. Dopo l'arrivo del Commissario prefettizio è stata concessa una seconda proroga fino al 31.12.2014. Precisa che a partire dal 01.01.2015 non era possibile edificare.

Relativamente alla sentenza del TAR pubblicata in data 26.08.2016 il Sindaco precisa che il Giudice ha disposto che l'Amministrazione Comunale si rideterminasse sulla viabilità di cava con riferimento alla pendenza con l'Industria Laterizi Pastore. Aggiunge che il Commissario ad acta regionale si è insediato nel febbraio 2015 e che con detta nomina il Comune è stato privato della potestà in materia di PGT.

Successivamente interviene il Responsabile del servizio finanziario per fornire chiarimenti in merito alla procedura relativa alla determinazione dell'IMU su terreni edificabili.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23 e art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22/12/2011, n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria I.M.U. , con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012;

Vista la Legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) dal 01/01/2014 a delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una sostanziale modifica normativa della componente IMU;

Visto il comma 677 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013;

Tenuto conto che i Comuni, con Deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 provvedono a :

- disciplinare con regolamenti le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l'articolo 27, comma 8 della Legge 448/2001 che dispone: "il comma 16 dell'articolo 53 della legge 23/12/000, n.388 è sostituito dal seguente: il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3 del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate dei Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione.

Il Regolamento sulle Entrate, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Vista la legge 11.12.2016 , N. 232 (G.U. 297 del 21-12-2016 legge di stabilità)

Visto il Decreto Legge 30-12-2016 , n.244 convertito con modificazione in legge 27-2-2017, n.19 (G.U. Supp. Ord. N. 14 alla G.U. n. 49 del 28-2-2017) con il quale è stato rinviato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019;

Tenuto conto del gettito IMU nell'anno 2017, delle modifiche applicative dal 01/01/2017, nonché delle specifiche necessità di Bilancio di previsione 2017, si ritiene di determinare per l'anno 2017 le aliquote IMU come di seguito riportato:

- **ALIQUOTA 4 x mille** (per abitazione principale nelle categorie A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze. Rispetto del vincolo comma 677, articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013: aliquota massima consentita IMU al 31/12/2013, 6 x mille: TASI applicata 0 x mille + IMU applicata 4 x mille = 4 x mille)
- **ALIQUOTA 7,60 x mille** (per tutti gli immobili del gruppo categoria D - immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10-immobili produttivi e strumentali agricoli esente dal 01/01/2014. Rispetto del vincolo comma 677 articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013: aliquota massima consentita IMU al 31/12/2013: 10,60 x mille: TASI applicata pari a "2" + IMU applicata 7,60 mille = 9,60 mille, inferiore ad aliquota consentita)
- **ALIQUOTA 7,60 mille (aree edificabili)**.
- Rispetto del vincolo comma 677 articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013: aliquota massima consentita IMU al 31/12/2013: 10,60 x mille: TASI applicata pari a "2" + IMU applicata 7,60 mille = 9,60 per mille, inferiore ad aliquota consentita)
- **ALIQUOTA 7,60 mille (altri fabbricati)**.
- Rispetto del vincolo comma 677 articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013: aliquota massima consentita IMU al 31/12/2013: 10,60 x mille: TASI applicata pari a "2" + IMU applicata 7,60 mille = 9,60 per mille, inferiore ad aliquota consentita)

ALIQUOTA 7,60 mille (terreni) TASI non applicata

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica, contabile e di copertura finanziaria da parte dei Responsabili di servizio ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 *bis* del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000, e dell'art. 151, comma 4, DLgs. 267/2000, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 1 (Faiello), astenuti n. 0, espressi dai n. 8 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) di confermare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'IMU per l'anno 2017:

- **ALIQUOTA 4 x mille** (per abitazione principale nelle categorie A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze. Rispetto del vincolo comma 677, articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013: aliquota massima consentita IMU al 31/12/2013, 6 x mille: TASI applicata 0 x mille + IMU applicata 4 x mille = 4 x mille)
- **ALIQUOTA 7,60 x mille** (per tutti gli immobili del gruppo categoria D - immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10-immobili produttivi e strumentali agricoli esente dal 01/01/2014. Rispetto del vincolo comma 677 articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013: aliquota massima consentita IMU al 31/12/2013: 10,60 x mille: TASI applicata pari a "2" + IMU applicata 7,60 mille = 9,60 mille, inferiore ad aliquota consentita)
- **ALIQUOTA 7,60 x mille (aree edificabili)**.
- Rispetto del vincolo comma 677 articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013: aliquota massima consentita IMU al 31/12/2013: 10,60 x mille: TASI applicata pari a "2" + IMU applicata 7,60 mille = 9,60 per mille, inferiore ad aliquota consentita)
-
- **ALIQUOTA 7,60 x mille (altri fabbricati)**.
- Rispetto del vincolo comma 677 articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013: aliquota massima consentita IMU al 31/12/2013: 10,60 x mille: TASI applicata pari a "2" + IMU applicata 7,60 mille = 9,60 per mille, inferiore ad aliquota consentita)

ALIQUOTA 7,60 x mille (terreni) TASI non applicata;

- 2) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2017;
- 3) di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 2, lettera a), del D.L. 35/2013.
- 4) di inviare per via telematica la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011), mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
- 5) di dichiarare, con voti favorevoli n. 7 , contrari n. 1 (Faiello) , astenuti n. 0 su n. 8 consiglieri presenti e votanti, espressi in separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000.

COMUNE DI PIZZALE
PROVINCIA DI PAVIA

PARERE IN ORDINE ALLA PROPOSTA DELLA DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE DEL 27/03/2017: avente ad oggetto : Conferma aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.M.U.) Anno 2017.

Il sottoscritto Responsabile del servizio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 – D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità **CONTABILE** della proposta della delibera in oggetto :

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Marta Valdata

Il sottoscritto Responsabile del servizio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 – D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità **TECNICA** della proposta della delibera in oggetto :

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Marta Valdata

Pizzale, 15/03/2017

Ordine del giorni nr. 4 – conferma aliquote per l'applicazione dell'imposta Municipale propria (IMU), anno 2017.

La Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, art. 26 bis comma 4, recita testualmente: "nei comuni che entro il 30 giugno 2014 non hanno approvato il PGT, dal 1° luglio 2014 e fino all'approvazione del PGT, non è possibile costruire.

Ci risulta che per l'amministrazione Comunale di Pizzale, non è consentito costruire.

Pertanto i possessori di terreni dichiarati edificabili dalla medesima amministrazione, sono costretti a pagare l'IMU, ma non hanno alcun diritto di costruire, quindi costretti a pagare, senza beneficiare del bene posseduto.

Nasce spontaneo chiedersi "perché pagare una tassa se poi non si può usufruire del bene posseduto".

Poiché la volontà di non poter costruire, è esclusivamente dell'amministrazione in carica, che ha ritenuto non pubblicare il PGT, dopo la sua approvazione dal commissario straordinario, anzi di presentare ricorso al TAR contro la Regione, per motivo a nostro modesto parere inesistenti, perché superabili, quindi impegnando denaro pubblico per sostenere le spese legali.

L'inerzia di questa amministrazione ci costringe a pagare tasse e a non permetterci di costruire, con mancanza di introiti urbanistici nelle casse comunali.

Inoltre recentemente la sentenza del TAR, pubblicata in data 26.08.2016 ha imposto all'Amministrazione comunale di Pizzale, di rideterminarsi sull'intera questione del PGT.

Ad oggi non ci risultano documenti emessi dal comune di Pizzale che attestano una rideterminazione dell'intero iter del PGT.

Si precisa inoltre che;

Alcune sentenze di Cassazione o di commissioni tributarie hanno espresso pareri diversi in merito alla questione, le normative di riferimento «recitano, in modo cristallino quindi di facile lettura, che "un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dell'adozione di strumenti attuativi del medesimo"». Però a quest'elemento se ne aggiunge un altro: «La Cassazione con sentenza del 16 novembre 2004 in materia di Ici ha stabilito che il terreno, pur inserito nel Prg come area edificabile, ma di fatto soggetto a vincolo d'inedificabilità (in quanto l'effettiva edificabilità è subordinata all'emanazione di un piano attuativo o soggetta a "misure in salvaguardia") deve essere considerato e dunque tassato ai fini Ici, come terreno agricolo, in quanto tale terreno di fatto non è utilizzabile a scopo edificatorio».

Premesso quanto sopra, invitiamo il Sig. Sindaco o assessore/consigliere delegato a fornire le seguenti precisazioni:

1. le pare giusto pagare una tassa (IMU sui terreni edificabili) senza poter usufruire del bene posseduto?
2. Non sarebbe più logico impegnarsi chiedendo al Ministro competente, di sospendere la tassa del IMU sui terreni edificabili e restituendo ai cittadini gli anni pagati gratuitamente (dal 1° luglio 2014 ad oggi), in attesa di definizione del PGT.
3. È stato ottemperato ciò che la citata sentenza ha ordinato sulla rideterminazione del PGT.



Redatto, letto e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Sonia Grazioli

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MARIA CRISTINA LEONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Pubblicata in data odierna all'albo pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n.69.

14 APR, 2017
Pizzale,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MARIA CRISTINA LEONE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Pizzale, 14 APR, 2017



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa MARIA CRISTINA LEONE

Leone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.lgs.267/2000:

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione - art. 134, comma 3;
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile art.134, comma 4.

Pizzale, 14 APR, 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MARIA CRISTINA LEONE